

Codice DB1304

D.D. 2 febbraio 2012, n. 19

**Metanodotto "Allacciamento Contourglobal Solutions S.r.l. DN 100 (4'') 24 bar ubicato nei Comuni di Sandigliano e Gaglianico", presentato dalla Societa' Snam Rete Gas S.p.A. Autorizzazione ai sensi degli articoli 52 quater e sexies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

- di approvare il progetto definitivo per la realizzazione del metanodotto "Allacciamento Contourglobal Solutions S.r.l. DN 100 (4'') 24 bar", così come da istanza presentata dalla Società Snam Rete Gas in data 17 aprile 2011;
- di stabilire che la società Snam Rete Gas S.p.A. è autorizzata a costruire ed esercire l'opera di cui all'oggetto nei Comuni di Sandigliano e Gaglianico in Provincia di Biella, in conformità al progetto approvato;
- di stabilire che l'opera deve essere realizzata nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di metanodotti;
- di dare atto che il presente provvedimento costituisce nulla osta, in materia di usi civici, alla realizzazione dell'opera in progetto da parte di Snam Rete Gas S.p.A., con contestuale sospensione temporanea del vincolo di uso civico per il periodo di cantierizzazione necessario alla realizzazione dell'opera stessa, al fine di operare sui terreni nei comuni di Sandigliano (BI), N.C.T. – Foglio 2 – mapp. nn. 258 – 333 – 342 – 344 – 345 e Gaglianico (BI) N.C.T. – Foglio 8 – mapp. nn. 360 – 503 – 504, tutti necessari per la realizzazione del metanodotto di cui all'oggetto (compresa la fascia di asservimento e di occupazione temporanea);
- di dare atto che la presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;
- di dare atto che la presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato;
- di dare atto che, fatto salvo quanto specificato in premessa e gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, la presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, le autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire le citate opere in conformità al progetto approvato;
- di trasmettere la presente autorizzazione ai Comuni di Sandigliano e Gaglianico (BI) ai fini dell'adozione delle corrispondenti varianti agli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;
- di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni espresse in premessa e riportate in Allegato per fare parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Dirigente  
Orazio Ghigo

Allegato

*Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato territoriale Piemonte Valle d'Aosta*

- 1) non dovranno essere apportate modifiche al progetto prodotto riferito all'impianto in oggetto;
- 2) nella posa del gasdotto costituente l'impianto, ed in particolare nelle interferenze segnalate dalla società Telecom S.p.A. con i propri preesistenti impianti della rete pubblica di comunicazione, dovranno essere osservate tutte le norme vigenti in materia, così come riportato nella dichiarazione di impegno;
- 3) il proponente dovrà segnalare in tempo utile, mediante comunicazione formale a mezzo fax, l'inizio e la fine dei lavori inerenti la costruzione delle opere in progetto, indicando i riferimenti del nulla osta, il comune interessato, il nominativo e i riferimenti telefonici del proprio referente e l'arco temporale della posa effettiva dei manufatti;

*Provincia di Biella*

- 4) l'opera di attraversamento della sede stradale dovrà avere una profondità minima, misurata dall'estradosso del controtubo protettivo del metanodotto al piano viabile di rotolamento, non inferiore a 1 metro (art. 66, comma 3 del d.p.r. 495/92);
- 5) dovrà essere presentata, presso il Settore LL.PP. e Protezione Civile – Ufficio Concessioni, idonea documentazione progettuale esecutiva cartacea e su supporto informatico, inerente le opere da realizzarsi in prossimità della Strada provinciale "230 di Massazza", al fine dell'emissione del Provvedimento di Concessione contenente le prescrizioni e l'eventuale calcolo del canone di occupazione di suolo pubblico. La concessione prevedrà una durata massima di 19 anni (rinnovabili) come previsto dal regolamento C.O.S.A.P. dell'Amministrazione provinciale di Biella;
- 6) le opere in progetto non dovranno creare pregiudizio né arrecare danno al demanio stradale sia in fase di realizzazione che in fase di gestione. Il proponente è tenuto ad intervenire qualora si evidenziassero problematiche alla sede stradale e relative pertinenze riconducibili alle opere in progetto;

*Direzione Ambiente*

- 7) nell'ambito del procedimento in oggetto ed in merito alle componenti ambientali interferite dalla realizzazione del progetto, a seguito dell'esame della documentazione progettuale fornita dal proponente e dell'esito delle due riunioni della Conferenza dei Servizi, non rileva motivi ostativi alla realizzazione dell'opera nel rispetto delle osservazioni e prescrizioni in materia di impatto acustico e atmosferico, rifiuti e utilizzo di materiali scavati, e servizio idrico integrato.

*Direzione regionale Agricoltura*

- 8) per quanto riguarda le aree agricole interferite dall'opera in progetto, la fase di cantiere dovrà essere organizzata e gestita in modo tale da consentire l'accesso alle proprietà;
- 9) il terreno agrario ottenuto dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, conservato in modo da non alterare le sue caratteristiche fisico-chimiche e riutilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale; gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria; tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno;
- 10) al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di

accesso alle aree di lavoro, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

*Ministero per i Beni e le Attività culturali – Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie*

- 11) tutte le attività di scotico e scavo previste, connesse con le realizzazioni dell'impianto in progetto (comprese eventuali piste di accesso, aree di cantiere, di deposito materiale, ecc.), dovranno essere assistite da tecnici archeologici specializzati, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza e senza oneri a carico la stessa;

*Settore Programmazione Operativa*

- 12) i Comuni di Sandigliano e Gaglianico (BI) dovranno adeguare lo strumento urbanistico con l'individuazione sulle tavole di piano del tracciato del metanodotto approvato, comprensivo delle fasce di rispetto e delle servitù, anche al fine dell'apposizione del vincolo urbanistico, come previsto dalle leggi in materia espropriativa; dovrà inoltre trasmettere copia degli aggiornamenti cartografici del piano urbanistico al Settore regionale Programmazione Operativa;

*Settore regionale Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi civici*

in materia di usi civici:

- 13) il Comune di Sandigliano (BI) dovrà chiedere alla Regione Piemonte la nomina di un perito di fiducia (anche nell'ambito delle operazioni di revisione/aggiornamento del P.R.G.) che sarà formalmente incaricato, con provvedimento del Settore regionale Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi Civici, di effettuare le operazioni di accertamento/verifica demaniale al fine di pervenire (tramite sovrapposizione cartografica tra la mappa antica e quella attuale) alla definizione della consistenza, corretta ubicazione e stato possessorio dei beni comunali vincolati ad uso civico sull'intero territorio comunale, ovvero almeno sui terreni interessati dall'opera (compresa la fascia di asservimento e di occupazione temporanea);
- 14) poiché la Relazione del dr. G.B. Antoniotti di Torino, citata in premessa, non è mai stata approvata, anche il Comune di Gaglianico (BI) dovrà indicare un Perito di fiducia, (anche nell'ambito delle operazioni di revisione/aggiornamento del P.R.G.) che sarà formalmente incaricato, con provvedimento del Settore regionale Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi Civici, di verificare l'attendibilità della predetta Relazione, validandola, almeno sull'area interessata dall'opera (compresa la fascia di asservimento e di occupazione temporanea);
- 15) qualora, al termine degli accertamenti/verifiche demaniali sopraccitate, risultasse che l'opera attraversa terreni vincolati, il Settore regionale Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi Civici, previa istanza di mutamento di destinazione d'uso e concessione amministrativa pluriennale ex l. n. 29/2009 presentata dal Comune di Sandigliano (BI) e/o dal Comune di Gaglianico (BI), provvederà al rilascio dell'idonea autorizzazione;
- 16) Snam Rete Gas dovrà in ogni caso corrispondere ai Comuni di Sandigliano e Gaglianico (BI) idoneo indennizzo per la sospensione temporanea dell'esercizio del diritto dell'uso civico, qualora al termine degli accertamenti demaniali risultasse che l'opera attraversa terreni vincolati da usi civici;
- 17) infatti l'uso civico è un vincolo imprescrittibile, inusucapibile, inalienabile e non espropriabile, quindi ogni eventuale atto riguardante gli immobili vincolati, se non debitamente autorizzato nelle forme di legge, risulta inficiato da nullità assoluta, ivi comprese la variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la successiva dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera;

in materia espropriativa:

- 18) Snam Rete Gas S.p.A., dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte del Settore regionale Politiche Energetiche, dovrà predisporre un piano particellare completo comprendente sia le aree soggette ad occupazione temporanea che quelle ad asservimento coattivo con l'indicazione delle rispettive indennità offerte;
- 19) tale piano, unitamente ai Certificati Urbanistici completi di planimetria di P.R.G. in scala catastale ed estratto delle N.T.A. nonché ad eventuali ulteriori elaborati necessari per la stima delle indennità, dovrà essere allegato all'istanza di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità ex artt. 22 e 52 octies del d.p.r. 327/2001 e s.m.i. da presentare al Settore regionale Attività negoziale e contrattuale – Espropri – Usi civici;
- 20) l'istanza di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù presentata da Snam Rete Gas S.p.A. dovrà indicare nel dettaglio (con riferimento al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008): la fascia di asservimento, quella di occupazione, la profondità effettiva di posa della tubazione rispetto al piano di campagna e la distanza minima dalla medesima di future canalizzazioni sotterranee e/o fabbricati;

*ARPA – Dipartimento di Biella*

- 21) Snam Rete Gas S.p.A. deve avvalersi delle opportune opere di mitigazione del rumore da adottare durante tutte le attività per le quali non sia garantito il rispetto delle soglie di zona (come indicato nella Relazione previsionale di Impatto Acustico); per tali attività dovrà comunque essere richiesta apposita deroga ai limiti acustici per le fasi di cantiere;
- 22) per ciò che riguarda le attività di riutilizzo delle terre e rocce da scavo su sito di produzione (art. 186 del D.Lgs. 152/06 – D.Lgs. 4/08) dovranno essere seguite le Linee Guida regionali (d.g.r. 24 – 13302 del 15 febbraio 2010) che disciplinano tali attività.